



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche
Divisione V

Ministero dello Sviluppo Economico

AOO Energia

Struttura: DGSADF

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0001503 - 26/01/2015 - USCITA

Determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi relativa al procedimento di autorizzazione alla costruzione ed esercizio, con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità dell'opera denominata *Metanodotto d'importazione Albania - Italia "Trans Adriatic Pipeline" (36") DN 900* richiesto dalla società Trans Adriatic Pipeline A.G., ai sensi dell'art.52-quinquies, comma 2, del D.P.R. n. 327 del 2001, come modificato ed integrato dal D.lgs. 330 del 2004 relativamente alle autorizzazioni per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche.

PREMESSO che con istanza presentata in data 31 agosto 2011, acquisita al prot. n. 0017401 del 31.08.2011, e riformulata in data 01 ottobre 2014, la società Trans Adriatic Pipeline A.G. ha chiesto a questo Ministero l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, per la parte ricadente nelle aree di giurisdizione italiana, di un metanodotto *on-shore* ed *off-shore* per l'interconnessione delle reti di trasporto gas dall'Albania all'Italia.

L'istanza è stata presentata a questo Ministero dalla società Trans Adriatic Pipeline A.G S.p.A. ai sensi dell'art.52-quinquies, comma 2, del D.P.R. n. 327 del 2001, come modificato ed integrato dal D.lgs. 330 del 2004 relativamente alle autorizzazioni per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche.

Le opere del progetto "Trans Adriatic Pipeline" ricadenti sotto la giurisdizione italiana sono costituite da un gasdotto della lunghezza complessiva pari a circa 53 Km, diametro 36" (DN 900), pressione di progetto 145 bar, costituito principalmente da: tratto di metanodotto sottomarino, ricadente nelle acque territoriali italiane, per una lunghezza di c.a. 45 km e diametro 36", pressione di progetto: 145 bar; un microtunnel di approdo (*offshore*) lungo circa 865 m; metanodotto terrestre ricadente nel territorio del Comune di Melendugno, dal punto di approdo, situato a nord di San Foca, fino al Terminale di arrivo, per una lunghezza di circa 8 km e diametro 36", pressione di progetto: 145 bar; un microtunnel *onshore* di lunghezza pari a circa 620m; una valvola di intercettazione; un terminale di ricezione del gasdotto.

Il metanodotto è progettato per una capacità nominale di trasporto pari a 10 miliardi di Sm³ di gas su base annua.

La suddetta opera è urgente e riveste carattere strategico in quanto consentirà l'accesso in Italia di una nuova fonte di gas proveniente dal Mar Caspio e specificamente dallo sviluppo del campo Shah Deniz, fase II, nell'Azerbaijan. Conseguentemente, la realizzazione del metanodotto di importazione incrementerà la sicurezza e la diversificazione degli approvvigionamenti di energia per l'Italia e l'Unione Europea.

Il tracciato del metanodotto interessa la Regione Puglia, la Provincia di Lecce, il Comune di Melendugno.

L'opera ha ricevuto la positiva valutazione di compatibilità ambientale con Decreto n. 223



dell'11.09.2014, emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, previa Deliberazione del Consiglio dei Ministri prot. DICR 0019634 del 10/09/2014.

Con nota n. 20133 del 27/10/2014 questa Direzione ha trasmesso a tutti gli Enti ed Amministrazioni territorialmente interessati il progetto dell'opera in oggetto al fine del rilascio del parere di competenza ai sensi dell'art. 52- *quinquies* del citato Testo Unico.

VISTO l'avvio dell'iter istruttorio del procedimento, a seguito del quale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90 e dell'art.52-*ter* del DPR 327/01, il prescritto avviso di avvio del procedimento - con l'elenco recante indicazioni del Comune, dei fogli e delle particelle interessati dalla fascia per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio nonché delle aree da occupare temporaneamente - è stato pubblicato, per il tramite della società proponente, per venti giorni consecutivi a partire dal 09/10/2014 all'albo pretorio del Comune di Melendugno e pubblicato, in pari data, sui quotidiani "Corriere del Mezzogiorno" e "Sole24Ore" e sul sito informatico della Regione Puglia;

VISTA la riunione della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 3 dicembre 2014, nella quale sono stati acquisiti i pareri e/o nulla osta favorevoli con prescrizioni, nonché il parere negativo della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto ai fini dell'aspetto paesaggistico, e del parere negativo del Comune di Melendugno;

VISTA la richiesta verbale pregiudiziale espressa dal Sindaco del Comune di Melendugno di sospensione dei lavori della Conferenza al fine di chiarire l'applicabilità della D.Lgs. n.334/94 (cd. Legge Seveso) al terminale di ricezione;

VISTA la nota, prot. n. DVA-2014-0039846 del 2.12.2014, con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare comunica che, a seguito di chiarimenti intervenuti con un confronto con il Ministero dell'Interno e l'espressione di parere da quest'ultimo formulato sulla valutazione del progetto, la prescrizione A) 13 del Decreto di V.I.A. è da ritenersi superata;

RITENUTO che il dubbio sull'applicabilità della legge Seveso anche ai terminali di ricezione dei metanodotti è stato chiarito dall'espressione di parere del Ministero dell'Interno e dal Ministero dell'Ambiente che ha ritenuto, proprio in base all'espressione del parere del Ministero dell'Interno, superata la prescrizione A13 del decreto VIA, laddove richiede l'acquisizione del "NOF rilasciato dal CTR";

VISTA la nota prot.AOO_169 del 5/01/2015-0000024 della Regione Puglia – Servizio Rischio Industriale, con la quale è riscontrata la nota prot. n. DVA-2014-0039846 del 2.12.2014 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

VALUTATE le osservazioni pervenute da parte dell'associazione "Vivere Lecce" e dei Sig.ri Dell'Anna Corrado, De Giorgi Maria Silvana, Vecchio Rossano Raffaele, Perrino Cosimo Damiano, come afferenti a questioni ambientali già esaminate in sede di VIA;

VALUTATE le specifiche risultanze della suddetta seduta di Conferenza di Servizi e tenendo conto dei pareri, espressi dalle Amministrazioni interessate, nonché della deliberazione di Giunta della Regione Puglia n. 2566 del 02.12.2014, con la quale la stessa Regione ha espresso il diniego dell'intesa;

CONSIDERATO e **VALUTATO** che il parere negativo sull'opera espresso ai fini paesaggistici dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di



Lecce, Brindisi e Taranto può ritenersi superato sia ai sensi del comma 5 dell'art.14-ter della legge n. 241/1990 e s. m. i, sia perché il dissenso in tale materia è stato già superato nel procedimento di VIA con la richiamata Delibera del Consiglio dei Ministri;

CONSIDERATE la strategicità e l'urgenza di realizzazione dell'opera contemplata anche dal Decreto Legge n.38/2014 (c.d. Sblocca Italia), convertito con legge n.164 dell'11 novembre 2014;

VALUTATE le motivazioni a supporto della Delibera di diniego di Intesa della Regione Puglia che, riportando i pareri contrari sull'opera di tutti i Servizi ed Assessorati competenti per i settori ambiente, paesaggio e sicurezza e riaffermando il parere contrario espresso nel procedimento di VIA, nell'ambito del quale sono state valutate anche alternative all'approdo, non dà spazio a margini di ulteriori tentativi di superamento del dissenso ai fini dell'intesa sull'opera ai sensi dell'art. 52- *quinquies*, comma 6, del DPR 327/01;

RITENUTO quindi, per quanto suesposto, in base ai principi costituzionali del buon andamento, della ragionevolezza, del non aggravio dell'azione amministrativa e dell'economicità, dettati sia dall'art. 1 della legge sul procedimento amministrativo n. 241/90, sia dal comma 2 dell'art. 52-*bis* dello stesso DPR 327/01, inapplicabile la procedura di superamento del dissenso e raggiungimento dell'Intesa prevista dal comma 6 dell'art. 52 - *quinquies*, e che pertanto occorra applicare la procedura prevista dall'art.14-quater comma 3, della legge 241/90;

VISTA la nota del Gabinetto del Ministero dello Sviluppo Economico n. prot. 1618 del 23 gennaio 2015, con la quale, in relazione all'appunto sullo stato del procedimento inviato dalla Direzione generale Sicurezza Approvvigionamenti e Infrastrutture energetiche, ha invitato ad attivare l'iter procedimentale di rimessione della questione alla Presidenza del Consiglio ai sensi dell'art.14-quater comma 3, della legge n.241/90;

DETERMINA

Di rimettere il procedimento per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio del *Metanodotto d'importazione Albania – Italia "Trans Adriatic Pipeline"* alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14-*quater*, comma 3, seconda parte, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni.

Roma, 26 gennaio 2015

Il Dirigente
(Dott.ssa Concetta Cecere)